



Delibera n. 123/2016

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 13/2016

Oggetto: approvazione di una convenzione tra l'INAF - Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica di Bologna e l'Università degli Studi di Milano per il cofinanziamento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del progetto dal titolo "Sviluppo di nuove tecnologie per la realizzazione di dispositivi con tecniche adattive e sottrattive ad alta precisione".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO** il Decreto Legislativo del 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, n. 200, che istituisce l'Istituto Nazionale di Astrofisica;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il "Riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica";
- VISTA** la Legge 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 236, che definisce i principi e i criteri direttivi della "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca", ed, in particolare, l'articolo 1;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165";
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, numero 240, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 gennaio 2011, numero 10, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO** lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 7 marzo 2011, numero 14, emanato con Decreto Presidenziale del 10 marzo 2011, numero 25, ed entrato in vigore il 1° maggio 2011;
- VISTO** il "Disciplinare di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7, del 16 dicembre 2015, numero 28, del 21 marzo 2016, numero 16, e del 19 ottobre 2016, numero 107;
- VISTO** il "Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", adottato ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto legislativo 4 Giugno 2003, numero 138, approvato

[Handwritten signatures in blue ink]

dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300;

VISTA la deliberazione del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 14 del predetto Regolamento;

VISTO il decreto Presidenziale del 19 dicembre 2014, numero 90, con il quale il Dott. Giuseppe Malaguti è stato nominato Direttore dell'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica di Bologna;

VISTA la propria deliberazione del 16 dicembre 2015, numero 30, con la quale è stato approvato il Bilancio Annuale di Previsione dell'Istituto relativo all'esercizio finanziario 2016;

CONSIDERATO che l'Istituto collabora attivamente alle attività scientifiche in corso presso il C.I.Ma.I.Na. - Centro Interdisciplinare Materiali e Interfacce Nanostrutturati - dell'Università di Milano, nell'ambito della ricerca dal titolo "*Sviluppo di nuove tecnologie per la realizzazione di dispositivi con tecniche adattive e sottrattive ad alta precisione*";

CONSIDERATO che, al fine di potenziare le attività di ricerca in corso, l'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica di Bologna e l'Università di Milano intendono attivare presso il Centro Interdisciplinare Materiali e Interfacce Nanostrutturati un assegno di ricerca della durata di 12 (dodici) mesi, garantendone il relativo finanziamento;

CONSIDERATO che, a tal fine, le Parti hanno manifestato la necessità di addivenire alla stipula di un'apposita convenzione;

VISTA la nota del 27 ottobre 2016 a firma del Direttore dell'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica di Bologna, numero di protocollo 00644/U/2016, con la quale il Dott. Malaguti ha trasmesso lo schema della convenzione con l'Università di Milano per il cofinanziamento di un assegno di ricerca sul progetto "*Sviluppo di nuove tecnologie per la realizzazione di dispositivi con tecniche adattive e sottrattive ad alta precisione*";

CONSIDERATO che le attività scientifiche oggetto dell'assegno di ricerca concorreranno alla sperimentazione di nuove tecnologie per la realizzazione, ad alta precisione, di dispositivi fondamentali per lo sviluppo di componenti per il progetto "ALMA", così come evidenziato dal Responsabile INAF del Progetto, Dott. Fabrizio Villa, nella sua nota del 26 ottobre 2016, assunta al protocollo dell'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica di Bologna con numero 00642/I/2016;

CONSIDERATO che l'impegno finanziario previsto a carico del bilancio dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per il cofinanziamento dell'assegno di ricerca presso il Centro Interdisciplinare Materiali e Interfacce Nanostrutturati dell'Università degli Studi di Milano ammonta complessivamente a € 10.500,00 (euro diecimilacinquecento/00), di cui:

➤ € 9.450,00 (euro novemilaquattrocentocinquanta/00) a titolo di cofinanziamento dell'assegno di ricerca;



- € 1.050,00 (euro millecinquanta/00) quale contributo per spese generali a favore del bilancio dell'Università degli Studi di Milano;

VISTO il Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2016;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di spesa del bilancio;


DELIBERA

alla unanimità dei presenti,

- di approvare la Convenzione tra l'INAF-Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica di Bologna e l'Università degli Studi di Milano per il cofinanziamento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del progetto dal titolo "*Sviluppo di nuove tecnologie per la realizzazione di dispositivi con tecniche adattive e sottrattive ad alta precisione*", nel testo allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante (Allegato 1);
- di approvare la spesa complessiva di € 10.500,00 (euro diecimilacinquecento/00) a beneficio dell'Università degli Studi di Milano, che graverà sulla "*Funzione Obiettivo*" 1.05.06.05.01 "Premiale iALMA 2013 (Ref. G. Vettolani)", Centro di Responsabilità Amministrativa 1.14 "IASF Bologna" del Bilancio Annuale di Previsione dell'Istituto per l'Esercizio Finanziario 2016;
- di autorizzare il Dottore Giuseppe Malaguti, nella sua qualità di Direttore dell'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica di Bologna, ad adottare tutti gli atti connessi e conseguenti alla approvazione delle presente deliberazione, ivi compresa la sottoscrizione della convenzione con l'Università degli Studi di Milano per il cofinanziamento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del progetto dal titolo "*Sviluppo di nuove tecnologie per la realizzazione di dispositivi con tecniche adattive e sottrattive ad alta precisione*".

Roma, 18 novembre 2016

Il Segretario



Il Presidente




CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO E L'ATTIVAZIONE DI UN ASSEGNO DI RICERCA PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO DI RICERCA DAL TITOLO:

“Sviluppo di nuove tecnologie per la realizzazione di dispositivi con tecniche additive e sottrattive ad alta precisione”

TRA

L'Università degli Studi di Milano (codice fiscale n. 80012650158 e P. IVA n. 03064870151), con sede in Via Festa del Perdono 7, nella persona del Prof. Gianluca Vago, nato a Bovisio Masciago (MI) il 25/11/1960, Rettore e Legale Rappresentante dell'Università degli Studi di Milano, autorizzato alla stipula del presente atto dalla delibera del Dipartimento di Fisica, del (data delibera)

E

L'ente/Società....., codice fiscale n. P.IVA, con sede legale in nella persona del, in qualità di, autorizzato alla stipula del presente atto mediante.....dai competenti organi

(di seguito denominato Ente Finanziatore)

PREMESSO CHE:

- è in corso presso il CIMaNa (Centro Interdisciplinare Materiali e Interfacce Nanostrutturati) una ricerca dal titolo “Sviluppo di nuove tecnologie per la realizzazione di dispositivi con tecniche additive e sottrattive ad alta precisione” nell'ambito del quale esiste una collaborazione di ricerca con l'ente finanziatore;
- L'ente finanziatore è interessato a sviluppare attività di ricerca ed a promuovere, anche mediante il finanziamento di assegni di ricerca, con particolare riferimento allo svolgimento del seguente programma di ricerca “Sviluppo di nuove tecnologie per la realizzazione di dispositivi con tecniche additive e sottrattive ad alta precisione” ed al fine di realizzare i propri scopi può stipulare apposite convenzioni con Enti pubblici, preposti all'attivazione di Assegni di Ricerca;
- L'Università e il CIMaNa hanno particolare interesse a potenziare la ricerca nell'ambito del tema “Sviluppo di nuove tecnologie per la realizzazione di dispositivi con tecniche additive e sottrattive ad alta precisione” e a tal fine intendono avvalersi della collaborazione di un assegnista di ricerca;
- la legge 240/2010 (riforma Gelmini) entrata in vigore il 29/01/2011 e il regolamento per gli assegni di ricerca dell'Università degli Studi di Milano emanato con decreto rettorale n. 287660 del 11 novembre 2013, consentono all'Università di avvalersi di finanziamenti provenienti da Enti esterni per il potenziamento della ricerca;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'Ente finanziatore si impegna a versare all'Università la somma di € 9450 finalizzata al finanziamento di un assegno di ricerca di durata annuale da attivarsi presso il CIMaNa per il tema di ricerca “Sviluppo di nuove tecnologie per la realizzazione di dispositivi con tecniche additive e sottrattive ad alta precisione” di cui si allega specifico programma (All. 1), come parte integrante del presente accordo.

L'ente finanziatore si impegna altresì a versare all'Università la somma di € 1050, quale contributo per spese generali a favore del bilancio dell'Università.

L'assegno sarà di durata annuale e il responsabile scientifico, che coordinerà l'attività di supervisione del progetto sarà il Prof. Paolo Milani

ART. 2

L'Ente finanziatore verserà la somma complessiva di € 10500 a seguito della sottoscrizione della presente convenzione da ambo le parti e previa comunicazione della stipula del contratto relativo all'assegno di ricerca.

I versamenti avverranno in favore dell'Università presso:

Banca Intesa San Paolo S.p.A. - Via Verdi 8, 20121 Milano, Conto corrente: 4639/71, Codice ABI: 03069, Codice CAB: 09400, Codice CIN: G, IBAN: IT97 G030 6909 4000 0000 0463 971, Swift Code: BCITIT33100 dietro richiesta scritta dell'Università.

ART. 3

L'Ente finanziatore si impegna a versare all'Università, entro 30 giorni dalla formale richiesta dello stesso, il contributo integrativo connesso all'eventuale aumento di oneri posti a carico dell'Amministrazione dalla legge o da disposizioni ministeriali, relativi all'assegno di ricerca attivato nell'ambito della presente convenzione.

ART. 4

L'Università, a fronte del suddetto impegno al finanziamento assunto dall'ente, provvederà a bandire l'assegno di ricerca di durata 12 mesi per la ricerca sul tema "Sviluppo di nuove tecnologie per la realizzazione di dispositivi con tecniche additive e sottrattive ad alta precisione", entro 60 giorni dalla data di stipula della presente convenzione.

L'Università si impegna a restituire all'ente gli importi versati e non utilizzati per rinuncia da parte del vincitore per qualunque causa avvenga. L'interruzione dell'assegno dovrà essere immediatamente notificata per iscritto dall'Università all'Ente.

In tal caso le somme non utilizzate, risultanti alla data di interruzione del rapporto, dovranno essere restituite dall'Università all'Ente sulle seguenti coordinate bancarie

.....
entro 90 giorni dall'interruzione del rapporto con il vincitore dell'assegno di ricerca.

ART. 5

I risultati delle attività di ricerca resteranno di proprietà comune delle parti e la loro utilizzazione sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione fra i due contraenti.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo fra le parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

L'ente finanziatore si impegna a non utilizzare il nome e/o logo dell'Università per finalità commerciali, fatti salvi specifici accordi fra le parti.

ART. 6

L'Università si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture (laboratori, uffici, personale, attrezzature ecc.) e a provvedere alla gestione amministrativa dell'assegno di ricerca.

Il vincitore dell'assegno potrà essere ammesso presso laboratori, strutture e/o attrezzature afferenti all'Ente, previo accordo tra il Responsabile e il Responsabile Scientifico, se ciò sarà ritenuto utile in relazione al programma di sviluppo della ricerca.

Art. 7

L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione e degli assegnisti frequentatori che potrebbero frequentare i locali e i laboratori del Contraente per lo svolgimento dell'attività di ricerca.

Qualora l'Università dovesse riscontrare che il comportamento del proprio personale e dei propri assegnisti dia luogo a responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave, valuterà tutte le azioni a propria tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei suoi confronti.

Art. 8

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello del Contraente che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture del Contraente e dell'Università, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.

Al riguardo, le parti concordano che quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, esclusa la sorveglianza sanitaria.

ART. 10

Fermo restando quanto già esplicitamente previsto all'art. 4 in merito alla restituzione degli importi versati e non utilizzati, la presente convenzione si intenderà automaticamente e di diritto risolta in via immediata nei seguenti casi, qui espressamente convenuti e previsti dalle parti in termini di condizione risolutiva del rapporto:

- a) L'Università non provveda a comunicare all'Ente finanziatore le generalità del soggetto fruitore dell'assegno e la data effettiva di inizio attività dello stesso entro 6 (sei) mesi dall'inizio dell'attività;
- b) L'Università non provveda a consegnare la relazione sull'attività scientifica e sui risultati conseguiti dall'assegnista al termine dell'attività dell'assegnista, se richiesti dall'Ente stesso.

In caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, le parti saranno immediatamente libere da ogni loro impegno riferito a quanto oggetto della presente Convenzione.

ART. 11

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione ed attuazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, per qualsiasi controversia che potesse sorgere in merito all'applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Milano.

ART. 12

La presente convenzione ha la durata di 12 mesi, (corrispondenti alla durata dell'assegno di ricerca), a decorrere dall'anno di inizio dell'assegno di ricerca. La presente convenzione produrrà i suoi effetti a partire dalla data di sottoscrizione della medesima da ambo le parti.

ART. 13

La presente convenzione:

- È soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, Il comma, del D.P.R. 26/4/1986 n. 131;
- E' soggetta, ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642, all'imposta di bollo, con onere a carico dell' Ente Finanziatore.

Milano, li

Per l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI di MILANO

Il Rettore Prof. Gianluca Vago

Per L'ente finanziatore
